

deve essere altro che al ricorrere, anche a colui cui la restituisca, ed un altro
accademico si riferisce, con facoltà a quest'ultimo di ricorrere alla Commissione
senza di grado superiore nel termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 22

I reclami porta Commissione Provinciale debbono essere depositati
nella Segreteria Comunale nel termine indicato dall'art. 21 e dalla Legge
sua unita, anche di obbligo fra 10 giorni.

Il Segretario ne rilascia ricevuta e bollette segnando a què dei gravami il
giorno della loro presentazione.

In continuazione

Quando l'advanço in numero legale, il Sindaco dichiara a porta la sede
e comunica una ordinanza del Cav. Reale Giunta Prov. di Avana, e questa
il 27 Maggio ultimo inviata dall' Ill. Sig. Don. Don. Prof. Prof. a questo
principio, non cui approssimando il regolamento Edilizio, si dispone la
pubblicazione di detta regolamento in tutte le officine della Segreteria
Sindacale, per il l'advanço a provvedervi.

Il Consiglio

Letta la lettera della detta ordinanza, nonché della propria deliberazione
il 2 aprile e 3 giugno 1888 e del regolamento sopra citato

Approva il seguente

Testo Unico di Regolamento Edilizio

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il Sindaco assoluto da una speciale Commissione nominata dal Consiglio,
provvede all'osservanza delle disposizioni di edilizia.

Art. 2

La Commissione edilizia avrà voto parimenti consultivo, e sarà data parere
soltanto a quelle opere sulle quali hauto il Sindaco quanto la Giunta considerava
non opportuna consultarlo.

Art. 3

Le mura e porte pure indicarsi i luoghi più adatti all'impianto di mura
edifici, fabbriche e depositi, in luoghi, pericolosi ed incomodi. Salvo però alla
Autorità competente l'azione di cui all'art. 38 della legge P. S. 20 Marzo 1865,
all'art. 38, ed agli articoli 34 e seguenti della legge di P. S. 20 giugno 1887, n. 5146.

Art. 4

Le prescrizioni del presente regolamento dovranno rispettarsi nell'intero del
Cabitato e nel perimetro delle proprietà e borgate. Ed è una vicinanza quindi alla legge.

Art. 5

I fabbricati di nuova costruzione dovranno allinearsi e limitarsi conformemente
all'una o più in perimetro delle quali occupano anche ed agli altri fabbricati
in esistenza. O che si prospetteranno su via lunghe non più di cinque metri,
non potranno essere innalzati che parallelamente al secondo piano o laterale, o il piano di
terreno.

Art. 6

Nelle costruzioni, nuove ed in riattamento di fabbricati, dovranno sempre
osservarsi le disposizioni di regolamento di igiene ed polizia urbana.

Art. 7

Di che parere della Commissione edilizia il Sindaco e la Giunta, impedirà
nel esecuzione di quelle opere che non siano conformi alle disposizioni del presente.

7882871
capitolo I
Art. 1
P. S.
c. 1
2000 P. S.
in P. S.
4/9 988
P. S.
P. S.

De 48
Testo unico di Re
golamento edilizio

Regolamento di quella sull' Igienica, e che siano di ostacolo o pericolo al tra-
sio passaggio, che deformino l'aspetto del fabbricato, o che siano altrimenti in op-
posizione all'umana sanzione all'uso delle vie, e leggi di P. S.

Capitolo II

Correzione, demolizione e restauro di fabbricati

Art. 8

Chiunque voglia nell'interno del paese intraprendere l'erezione, la demolizio-
ne, il restauro o modificazione di fabbricati, o in uno che prospettano le vie, piazze
o passaggi pubblici, dovrà farne promulga dichiarazione scritta all'Ufficio Comunale.

Art. 9

Cada dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dei lavori che s'intendono ese-
guire, in quale loro sito e per quale durata; dovrà pure essere provvista di un do-
cumento di sua firma in doppio esemplare, bollato, dimostrante il progetto chi i fab-
bricati nuovi, restaurati o modificati, avranno sulle vie e piazze pubbliche.

Art. 10

Qualora verisimilmente si sospetti che l'erezione, al esame della Commissione
edilizia, dia luogo al cui parere il Sindaco, promuoverà la pronta deliberazione
della Giunta e del Consiglio, secondo i casi.

Art. 11

Le concessioni ammissibili di opere progettate quando nulla esista all'esecuzione
della stessa, il Sindaco rilascerà il visto e nullatenente sopra una copia di di-
segno per l'esecuzione; in caso diverso respingerà la dichiarazione ed il disegno
con le debite motivazioni.

Art. 12

Talora quando il visto del Sindaco dovranno tenersi sul luogo del lavoro ed
esibirsi ad ogni richiesta della Autorità e degli Agenti Comunali, e onde con-
trollare la loro esatta esecuzione.

Art. 13

I lavori intrapresi senza la dichiarazione ed il disegno di cui agli art. 8 e 9
dovranno essere, mediante semplice ordinanza del Sindaco, sospesi, fino a quan-
do non siano dalla parte interessata adempite alle prescrizioni dei detti arti-
coli o salvo sempre il disposto dell'art. 7.

Art. 14

Durante l'esecuzione di lavori di nuova costruzione o di semplice riatti ed
edifici, muri e simili, la Giunta Municipale potrà accordare permessi
per occupare temporaneamente con materiali il suolo delle vie e piazze pubbliche.
Cada permesso sarà scritto su un dato speciale, e dovrà distaccarsi da sua loggia matrice
e esibirsi nell'ufficio di Segreteria Municipale e dovrà essere esibito ad
ogni richiesta degli Agenti del Comune.

Art. 15

Per impalcare necessari alla esecuzione di lavori, oheni, propizianti le vie
e piazze pubbliche, dovranno essere costruite reti di sicurezza, e forniti di ripari
laterali che dovranno essere portati sine a terra per evitare qualsiasi infor-
tuno tanto agli operai che ai passanti.

Art. 16

Durante l'occupazione di cui al precedente art. 14, colui che avrà rice-
vuto il permesso dovrà tenere in tutto il tempo in buone e sicure condizioni
accanto in prossimità del materiale ingombrante il suolo.

Capitolo III

Velli, cornicioni, terrazzi e camini



M

Art. 17

Nelle costruzioni di nuove fabbriche ed edifici, i tetti, terrazzi e cornici ecc...

Art. 18

È vietato dare spago al fumo inferiormente al piano dei tetti ed applicare tubi fu...

Art. 19

È permesso applicare esteriormente tubi di fumari soltanto ai proprietari dei...

In tal caso è costituito nell'interesse pubblico, serviti di passaggio di fumo...

Capitolo IV

Porte, finestre, balconi, ribalte ecc.

Art. 20

Le imposte delle porte, di ogni specie e quelle delle finestre e balconi di qua...

Art. 21

Per balconi, ribalte e balconi destinati a dar luce in sotterranei e che si trov...

Capitolo V

Intonaco, tinta dei muri e facciate - Iscrizioni

Art. 22

Finché pare alla Commissione edilizia, la Giunta Comunale avrà facoltà...

Art. 23

Qualunque intonaco ridare il bianco o la tinta ai muri esteriori dei propri fab...

Art. 24

Non si potrà mai correre di intonaco i muri di edifici che abbiano car...

Capitolo VI

Sporgeze sulle vie e piazze pubbliche

Art. 25

Le cornici, balconi e loggiate prospicenti su vie e piazze pubbliche non...

Art. 26

Le sporgeze siano mobili che fisse, per importi di porte, finestre, tondi, p...

Art. 27

Volendo, per riparo del sole ed imperio collocare tondi dinanzi le botte...

Art. 28

È vietato occupare il suolo delle vie, piazze e largari comunali, con gradi...

Art. 29

Il Municipio potrà fissare fili di energia elettrica, feriali, tabelli in...

Capitolo VII

Indicazione delle contrade. Numerici ecc.

Art. 30

Le denominazioni attuali delle vie, piazze e largari pubblici non po...

Art. 31

Le appositioni e manutenzione delle tabelle di numeri civici, e a cari...

Capitolo VIII

Seccati e fagne

Art. 32

Nelle vie, piazze e largari comunali dell'intero dell'abitato la co...

Art. 33

Coloro cui fu permesso l'occupazione o l'occupazione precaria del suolo...

Capitolo IX

Contravvenzioni penali

Contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a norma dell'art. 213 della Legge Com. e Prov. del 21 Maggio 1908, n. 239 osservati per l'accertamento tenore prescritte dall'art. 239 e seguenti della legge stessa e salva sempre l'applicazione delle maggiori penalità per fatti e contravvenzioni previste dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti speciali

Capitolo X
Disposizioni transitorie
Art. 35

Edifici e proprietari di fabbriche in cui i tubi fumari, le grondaie, gli anelli e gradini esterni di accesso alle porte delle case e botteghe non sieno in conformità delle disposizioni all'uso stabilite nel presente regolamento, avranno un anno di tempo dall'approvazione dello stesso, per uniformarsi. Il Sindaco provvederà di ufficio a carico e spese della parte inadempiente

In continuazione

Quando legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a procedere alla nomina della Commissione di 5 membri per la decisione dei reclami per le tasse comunali per il biennio 1909-1910 in sortizioni dei Sigg. Graucastro Cav. Francesco, Bivitaacqua Marcantonio, Colletti avv. Gattaurio, Leone avv. Carlo e Massa Graiano raduti

Il Consiglio procede alla votazione per la nomina con schede segrete terminate la quale coll'assistenza degli scrutatori Sigg. Leone, Campetani e Colletti Francesco, il Presidente ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti e votanti 11 - Maggioranza 7

Il Sig. Graucastro Cav. Francesco	ha ottenuto voti	11
" Cedrone Felice	id.	" 11
" Peppa Attilio	id.	" 11
" Cecuzzo Gaetano	id.	" 11
" Massa Graiano	id.	" 8
" Campetani Dott. Luigi	id.	" 2
" Colletti avv. Gattaurio	id.	" 2
" Bivitaacqua Ernesto	id.	" 1
" Bivitaacqua Marcantonio	id.	" 1
" Leone avv. Carlo	id.	" 2

In seguito di che il Presidente dichiara eletti a componenti la Commissione per la decisione dei reclami per le tasse comunali, eccettuata quella di foratico, per il biennio 1909-1910 i Sigg.

- Graucastro Cav. Francesco
- Cedrone Felice
- Peppa Attilio
- Cecuzzo Gaetano
- Massa Graiano

In continuazione

Quando gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, invita l'adunanza a procedere alla nomina della Commissione di 4 membri che sotto la presidenza del Sig. Pretore a norma dell'art. 27

N. 49

Nomina Sella Commissione per reclami delle tasse locali

10826
N. 49
per 2/4, 9/9
M. Gattaurio
1908